



m_dg DAG. 15/06/2011. 0082706.U



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/68852360 - fax 0668852030

Il Direttore Generale

Ns. riferimento
027.002.003 - 7

Vs. riferimento
Prot. n. 0052919 - 23/03/2011

Roma, 15/6/2011

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DXI-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0119853 - 23/06/2011 - INGRESSO

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale
per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Via Sallustiana 53
00187

ROMA

OGGETTO: Delitti contro la persona commessi con violenza, ostanti all'esercizio di attività commerciali di vendita e di somministrazione ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. c) D.L.vo 26 marzo 2010, n. 59.

Con la nota in riferimento sono stati richiesti indirizzi interpretativi per la corretta individuazione dei delitti contro la persona commessi con violenza, che impediscono lo svolgimento dell'attività commerciale di vendita e somministrazione, per il termine ed alle condizioni di legge, con specifico riguardo al reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p..

L'art. 71 comma 1 D.L.vo 5912010, nel disciplinare le situazioni che non consentono di esercitare attività commerciali di vendita e di somministrazione, prevede - alla lett. c) - l'aver riportato condanna definitiva a pena detentiva :

- "per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale", che contempla i delitti contro l'industria e il commercio: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti alimentari (art. 517 quater c.p.);
- per taluno dei seguenti sei delitti: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.); insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), usura (art. 644 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.);
- per "delitti contro la persona commessi con violenza".

I delitti contro la persona commessi con violenza necessitano di alcuni approfondimenti. La circostanza che in questo frangente (diversamente da quanto accaduto con riguardo al titolo VIII ovvero - nella successiva lett. d) - al titolo VI capo II) non sia stato effettuato un diretto rinvio al titolo XII del codice penale, porta a ritenere che il Legislatore abbia voluto richiamare una più ampia categoria di reati, comprendente tutti gli illeciti penali, monoffensivi o plurioffensivi, lesivi del bene giuridico dell'integrità personale, commessi con uso di violenza, da intendere sia come costringimento fisico, sia come, coazione morale idonea ad incidere negativamente sulla possibilità della persona di autodeterminarsi liberamente e con esclusione di quelle sole condotte che, benché violente, non siano idonee a connotare il reato in termini di delitto contro la persona (così, ad es., nel caso di danneggiamento aggravato da violenza).

L'effetto ostativo va certamente riconosciuto alle condanne inflitte per il delitto di atti persecutori (c.d. *stalking*), che è reato ad evento, mentre non lo sarà la condanna per il delitto di minaccia, data la natura formale di questo illecito (cfr. Cass., Sez. 5^a, sent. 17698 del 51212010).

o o o

Tenuto conto dei criteri sopra indicati, si riporta di seguito - con finalità meramente indicative - una lista di reati che si ritiene ricadano nella nozione dei "delitti contro la persona commessi con violenza" di cui all'art. 71, comma 1, lett. c) D.L.vo 5912010:

TITOLO XII del codice penale

- art. 575 (omicidio);
- art. 578 (infanticidio in condizioni di abbandono);
- art. 579 (omicidio del consenziente);
- art. 582 (lesione personale);
- art. 583 bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili);

art. 583 *quater* (lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive);
art. 584 (omicidio preterintenzionale);
art. 588 (rixa);
art. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù);
art. 600 *bis* (prostituzione minorile);
art. 600 *ter* (pornografia minorile);
art. 600 *octies* (impiego di minori nell'acattonaggio);
art. 601 (tratta di persone);
art. 602 (acquisto o alienazione di schiavi);
art. 605 (sequestro di persona);
art. 606 (arresto illegale);
art. 608 (abuso di autorità contro arrestati o detenuti);
art. 609 (perquisizione e ispezione personale arbitraria);
art. 609 *bis* (violenza sessuale);
art. 609 *quater* (atti sessuali con minorenne);
art. 609 *octies* (violenza sessuale di gruppo);
art. 610 (violenza privata);
art. 611 (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato);
art. 612 *bis* (atti persecutori);
art. 613 (stato di incapacità procurato mediante violenza).

ALTRI REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

art. 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica) – applicabile all'attentato contro il Sommo Pontefice ex art. 8 L. 810/29;
art. 277 (offesa alla libertà del presidente della Repubblica) – applicabile alla persona del Sommo Pontefice ex art. 8 L. 810/29;
art. 280 (attentato per finalità terroristiche);
art. 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);
art. 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali);
art. 289 *bis* (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
art. 295 (attentato contro i Capi di Stati esteri);
art. 296 (offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri);
art. 317 (concussione);
art. 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale);
art. 337 (resistenza a un pubblico ufficiale);
art. 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario);
art. 393 (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone);
art. 571 (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina);
art. 572 (maltrattamenti in famiglia);
art. 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione);
art. 634 (turbativa violenta del possesso di cose immobili).

REATI PREVISTI NELLE LEGGI COMPLEMENTARI

Art. 18 L. 194/78 (interruzione della gravidanza);

art. 3 e 4 n° 1 e 2 L. 75/58 (sfruttamento della prostituzione con violenza, minaccia, inganno o in danno di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata);
art. 6 *bis* L. 401/89 (lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive);
art. 6 *quater* (violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive);
art. 3 L. 718/198 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Funzio

